

**Comitato Regionale Lombardia**

Via G.B.Piranesi 46  
20137 Milano

Corte Sportiva di Appello della Lombardia  
Tel. +39 027002091  
cortesportiva@lombardia.fip.it

[www.fip.it/lombardia](http://www.fip.it/lombardia)

Milano, 23/10/2024

**OGGETTO: SENTENZA RICORSO NR 1**

**SENTENZA SU RICORSO N. 1 ANNO SPORTIVO 2024-2025 PROPOSTO DALLA RE - BASKET 2000 RUBIERA SPECIAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 152 DEL 14/10/2024 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 29.**

visto il reclamo proposto dalla RE - BASKET 2000 RUBIERA SPECIAL avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale N. 152 in data 14/10/2024 del Giudice Sportivo Regionale N. 29 con cui fra sono state comminate le seguenti sanzioni:

*Andrea Caridi squalifica tesserato per 3 gare per comportamento offensivo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco e per comportamento minacciosi e/o intimidatorio e/o violento a livello di tentativo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco [ 33/1b RG, art. 33/1c]. Comportamenti reiterati, sia sul terreno da gioco a fine partita, sia successivamente a zona spogliatoi..*

La reclamante, con comunicazione del 16 ottobre 2024, ha proposto impugnazione.

La Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 22.10.24 ore 12.10.

In tale udienza per la società reclamante sono comparsi l'Avv. Alberto Baroni, il Direttore Sportivo sig. Alberto Gazza, e il tesserato il tesserato Andrea Caridi.

L'Avv. Baroni si è richiamato integralmente al ricorso ed ha insistito per l'acquisizione dei due filmati allegati al ricorso, uno a fine partita, e l'altro relativo a quanto occorso fuori dagli spogliatoi.

Il Direttore sportivo è intervenuto e ha raccontato le dinamiche dei fatti essendo presente sugli spalti e avendo avuto accesso agli spogliatoi, benché soggetto non a referto e in quanto tale non abilitato a entrare negli spogliatoio.

Infine, è intervenuto il sig. Andrea Caridi che ha riferito di esser stato minacciato di morte ripetutamente dal giocatore della squadra ospitante Ygor Biordi e di non aver mai reagito e di non aver mai neanche provocato nemmeno a parole l'avversario.

Il tesserato Andrea Caridi riferisce che le minacce di morte rivoltegli dal tesserato Biordi sono iniziate durante il 3° quarto e poi sono proseguite fino alla sirena conclusiva del 4° quarto.

Al termine della partita, il Caridi riferisce che l'avversario Biordi gli si è avvicinato e lo ha provocato continuando a minacciarlo di morte, riferisce di non aver reagito e di aver tenuto, per tutto il tempo, le mani dietro la schiena, precisando 2

altresì che i contendenti non sono venuti a contatto anche perché separati dai rispettivi compagni di squadra.

Il Caridi riferisce, altresì, che mentre era all'interno del suo spogliatoio ha fatto irruzione il Biordi che l'ha ulteriormente minacciato di morte; quindi, sono intervenuti i suoi compagni di squadra che hanno allontanato il Biordi fuori dallo spogliatoio della RE Basket; ciononostante, il Biordi è rimasto lì fuori e ha continuato a urlare e minacciare, tentando poi di rientrare all'interno dello spogliatoio dove si trovava il Caridi non riuscendovi solo perché i giocatori della squadra reclamante hanno avuto la prontezza di chiudersi a chiave dentro lo spogliatoio.

Infine, a fine partita, fuori dal palazzetto, il Caridi riferisce e dichiara che: **il Biordi ha preso il bastone custodito all'interno della sua macchina e gli si è avvicinato, continuando a minacciarlo nuovamente di morte, non riuscendo a raggiungerlo solo per il pronto intervento di qualche suo compagno di squadra e di qualche tifoso che si è frapposto fra lui e Biordi stesso, il tutto, così come risulta dal video allegato sub. 2 al reclamo.**

Tale versione dei fatti è stata confermata anche dal direttore sportivo della reclamante RE Basket Rubiera, sig. Alberto Gazza, che era presente sugli spalti e poi è anche sceso negli spogliatoi.

La reclamante ha, quindi, chiesto una rimodulazione della sanzione irrogata al suo giocatore, ribadendo la totale innocenza del suo tesserato e precisando che il Caridi ha già scontato una delle tre giornate di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo di Primo grado.

La Corte di Appello si è riservata di decidere.

#### **In Via Preliminare:**

A scioglimento della riserva la Corte, in relazione ai filmati ex adverso prodotti, così provvede:  
dichiara inammissibile il video prodotto sub. doc 1 (video a fine partita con le squadre in campo)

L'art. 83 al comma 1 del Regolamento di Giustizia così statuisce:

*"Gli Organi di giustizia hanno la facoltà di utilizzare, tra i mezzi di prova, le immagine televisive, qualora esse offrano piena garanzia tecnica e documentale, esclusivamente per i provvedimenti di squalifica, di inibizione o di radiazione, nei casi in cui si assuma che il tesserato indicato nei documenti ufficiali sia persona diversa dall'autore dell'infrazione". 3*

Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi previste sub. comma 1 dell'art. 83 R.G.; conseguentemente, il video prodotto sub. doc. 1 è dichiarato inammissibile

La Corte, invece, acquisisce il filmato prodotto sub. doc. 2 (video di quanto occorso fuori dal palazzetto) e considerato che si tratta di un comportamento particolarmente violento posto in essere da un soggetto tesserato (identificato come Ygor Biordi giocatore della TEA SPA JB STINGS CURTATONE), non rilevato dagli arbitri, **ordina la trasmissione di tale video alla Procura Federale per le valutazioni del caso.**

Peraltro, il suddetto video risulta essere inconferente rispetto al thema decidendum del reclamo presentato perché i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo di primo grado si riferiscono solo ed esclusivamente a quanto occorso in campo e negli spogliatoi e non a quanto accaduto fuori del palazzetto, circostanze queste che non sono state viste e, quindi, per tali motivi non menzionate nel referto arbitrale.

#### **NEL MERITO,**

la Corte dispone di un supplemento istruttorio, chiedendo chiarimenti alla coppia arbitrale.

Entrambi gli arbitri hanno riferito che i giocatori Biordi e Caridi si sono reciprocamente insultati e provocati a far data dal terzo quarto.

A fine partita, i giocatori hanno proseguito nel loro atteggiamento reciprocamente minaccioso intimidatorio senza tuttavia arrivare alle mani perché prontamente separati dai compagni di squadra.

A fine partita gli arbitri, visto il clima teso, hanno disposto che le squadre rientrassero negli spogliatoio separatamente; la coppia arbitrale è rientrata con una squadra e poi ha proseguito sino ai loro spogliatoi, quivi giunti, sono tornati indietro perché richiamati dalle urla e dal trambusto e hanno visto ancora i due giocatori minacciarsi e insultarsi reciprocamente. Nulla sanno di quanto accaduto fuori dal palazzetto.

Alla luce di quanto sopra esposto, la dinamica dei fatti, così come esposta dalla reclamante nell'impugnazione non trova conferma nelle dichiarazioni rese dalla coppia arbitrale e non risulta sufficientemente provata; conseguentemente, il reclamo deve essere rigettato.

La Corte di Appello Lombardia Basket

*PQM*

rigetta il reclamo, confermando integralmente il provvedimento del Giudice Sportivo di primo Grado e disponendo l'incameramento del 100% del contributo.

Dispone, con separata ordinanza, la trasmissione del filmato e degli atti alla Procura Federale per valutare l'adozione di eventuali provvedimenti a carico del soggetto tesserato che si è reso responsabile dell'episodio documentato nel filmato.

*La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.*

**Comitato Regionale Lombardia**

Via G.B.Piranesi 46  
20137 Milano

Corte Sportiva di Appello della Lombardia  
Tel. +39 027002091  
cortesportiva@lombardia.fip.it

[www.fip.it/lombardia](http://www.fip.it/lombardia)

**Milano, 23/10/2024**

**RECLAMO NRG 1 e 4 / 2024**

**ORDINANZA n. 2 del 23.10.2024**

La Corte Sportiva di Appello Basket Lombardia,  
in relazione a quanto emerso a seguito della fase istruttoria dei reclami meglio identificati in epigrafe, con il presente atto, trasmette  
alla Procura Federale copia della seguente documentazione:

- 1) Referto arbitrale.
- 2) Comunicato Ufficiale n. 152 del 14.10.2024 del Giudice Sportivo Regionale n. 29.
- 3) Ricorso della Basket 2000 R.E.
- 4) Video prodotto dalla Basket 2000 R.E. attestanti i fatti occorsi al di fuori del palazzetto.
- 5) Sentenza n. 1 della Corte di Appello Lombardia Basket.
- 6) Ricorso della S.p.A. JB STINGS Curtatone.
- 7) Sentenza n. 4 Corte di Appello Lombardia Basket.

Milano, lì 23 ottobre 2024.

La Corte di Appello Lombardia Basket